



**REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE 11
PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI**

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DI CUI AL REPERTORIO REGIONALE DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA, IN ESITO A PERCORSI FORMATIVI FORMALI

Premessa

La Regione Campania procede all'approvazione del presente atto in attuazione dei sotto indicati riferimenti normativi nazionali e regionali:

- a) Art. 117, comma 4, della Costituzione della Repubblica Italiana, così come modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in virtù del quale la materia della "Formazione Professionale" è divenuta di competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome, fermo restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei "Livelli Essenziali delle Prestazioni";
- b) Art. 40, comma 4, della Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14, recante: *"Le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, sono definite secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), anche mediante rinvio ad apposita deliberazione di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente."*;
- c) Art. 12 del Regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 9 (Regolamento di attuazione di cui alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14, articolo 54, comma 1, lettera b) – Disposizioni regionali per la formazione professionale), come modificato dal Regolamento n. 7 del 18/09/2018, recante la disciplina per il **"Sistema regionale di certificazione delle competenze"**, ed - al comma 2 - la previsione che: *"Con apposita deliberazione di Giunta sono definite le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, ..."*;
- d) Art. 7 del Decreto Legislativo n. 13/2013 (emanato a seguito di Intesa in Conferenza Unificata – Repertorio Atti n. 146/CU del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92) recante, in tema di **accertamento e certificazione delle competenze**, esclusivamente standard minimi di sistema validi su tutto il territorio nazionale, ossia: *"... la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione"*;
- e) Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), recante il *"Quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze"* ed attestante, ai sensi dell'art. 1, comma 3, il valore legale delle Qualificazioni Professionali, come di seguito: *"Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo: hanno valore*

sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. ...”;

- f) Allegato 5 del Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 recante i *“Requisiti tecnici di processo dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze”*, nonché indicazioni in merito alle modalità di accertamento delle competenze mediante una valutazione diretta e sommativa realizzata con *“Colloqui tecnici”* ovvero *“Prove prestazionali strutturate”* da una Commissione/Organismo Collegiale;
- g) Deliberazione di G.R. della Campania n. 223/2014 recante l’istituzione del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni (di seguito RRTQ), a sua volta afferente al Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali di cui all’art. 8 del D. Lgs. n. 13/2013 - sezione relativa al Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR);
- h) Deliberazione di G.R. n. 314 del 28/06/2016 recante l’approvazione del *“Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze”* - ricettivo delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 30/06/2015.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Atto disciplina la composizione e nomina delle Commissioni e le procedure d'esame per il conseguimento di Qualificazioni Professionali regionali di cui al RRTQ ex DGR n. 223/2014, in esito a percorsi formativi formali (Autofinanziati e Finanziati).
2. Ogni percorso formativo si conclude con un esame in presenza con una Commissione. È tuttavia ammissibile, su richiesta dell'Agenzia Formativa erogante il percorso, accorpate nel medesimo esame allievi afferenti a diverse edizioni cursuali di un medesimo percorso formativo, per ragioni di razionalizzazione organizzativa ed economicità delle spese connesse.

Art. 2 (Composizione delle Commissioni)

1. Ordinariamente – salvo diverse disposizioni normative nazionali e/o regionali - le Commissioni esaminatrici sono composte da:
 - a) Presidente;
 - b) Esperto del "Settore Economico-Professionale (di seguito Esperto di SEP);
 - c) Rappresentante dell'Agenzia Formativa accreditata, in possesso della qualificazione di "Tecnico della pianificazione e realizzazione delle attività valutative" (di seguito TAV).
2. La Commissione è coadiuvata da un Segretario verbalizzante.
3. La Direzione Generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili (DG 50-11-00), mediante adozione di apposito decreto dirigenziale, è autorizzata a modificare e/o integrare la composizione delle Commissioni esaminatrici di cui commi precedenti, al fine di adempiere a disposizioni normative nazionali e/o regionali che regolamentano specifiche qualificazioni.

Art. 3 (Nomina della Commissione)

1. La Commissione è nominata con Atto monocratico dal Direttore Generale della DG 50-11-00.
2. Il Presidente, il TAV, l'Esperto di SEP e il Segretario sono individuati tra soggetti iscritti in appositi Elenchi regionali.
3. Il TAV è designato dall'Agenzia Formativa accreditata ex D.G.R. n.242/2013 e ss.mm.ii. o altro Soggetto istituzionalmente preposto che ha erogato il percorso formativo, secondo quanto disposto dal successivo art. 6.
4. In caso di percorsi formativi la cui fonte di finanziamento è in capo ad altre Direzioni Generali, il Presidente e il Segretario possono essere designati dalla Direzione competente, comunque attingendo dagli elenchi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 (Elenco Presidenti e Segretari di Commissione)

1. È tenuto presso la Direzione Generale 50-11-00 l'Elenco dei Presidenti e dei Segretari di Commissione. L'iscrizione all'elenco è consentita, a pena di inammissibilità, per una sola tipologia di funzione da ricoprire (Presidente o Segretario).
2. Nell'elenco possono essere iscritti i dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma, incardinati presso la DG 50-11-00 ovvero presso le altre DD.GG., di cui al precedente art. 3, comma 4.
3. L'Elenco è articolato in due sezioni:
 - a) **Sezione A (Presidenti)** - possono richiedere l'iscrizione i dipendenti inquadrati nella categoria D, o equipollente, nonché nella categoria C, o equipollente, indipendentemente dalla posizione economica purché, in tal caso, in possesso di diploma di laurea;
 - b) **Sezione B (Segretari)** - possono richiedere iscrizione i dipendenti inquadrati nelle categorie D e C, nonché i dipendenti inquadrati nelle categorie B ed A, purché, in tal caso, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore oppure di diploma di istruzione professionale triennale, ovvero anche non in possesso di tali titoli purché inquadrati nelle rispettive categorie da almeno cinque (5) anni.

4. L'iscrizione all'elenco "Presidenti e Segretari" è incompatibile con l'iscrizione all'Elenco degli Esperti di SEP di cui al successivo art. 5.

Art. 5 (Elenco degli Esperti di SEP)

1. È tenuto presso la DG 50-11-00 un Elenco riportante i soggetti idonei a presidiare la funzione di "Esperto di SEP".
2. Sono requisiti di iscrizione all'Elenco:
 - a) esperienza professionale nello specifico SEP di riferimento, pari ad almeno cinque (5) anni, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci (10) anni;
 - b) livello di professionalità EQF almeno pari alla Qualificazione/UC da valutare e, altresì, coerente ai contenuti curriculari e professionali oggetto di valutazione.
3. I requisiti di cui alle sopraindicate lettere a) e b) devono essere oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da presentare in sede di richiesta di iscrizione nell'apposito Elenco degli Esperti di SEP.
4. La Regione Campania – DG 50-11-00 si riserva di effettuare controlli a campione.
5. L'iscrizione all'elenco di cui al precedente comma è incompatibile con l'iscrizione agli elenchi di cui al precedente art. 4 e al successivo art. 6.

Art. 6 (Istituzione degli elenchi dei Tecnici della pianificazione e realizzazione delle attività valutative)

1. È istituito presso la DG 50-11-00 l'Elenco dei "TAV", valido ai fini della nomina in Commissioni di esame di cui all'art. 3, comma 1.
2. Nell'Elenco sono iscritti, dietro loro specifica richiesta, i soggetti in possesso della qualificazione regionale di "*Tecnico della pianificazione e realizzazione delle attività valutative*" o di qualificazione equivalente di altra Regione; nel secondo caso, la Regione Campania - DG 50-11-00 - si riserva di accertare la conoscenza da parte dei richiedenti delle norme e delle procedure regionali di riferimento.
3. L'iscrizione all'elenco di cui al precedente comma 1 è incompatibile con l'iscrizione all'Elenco di cui al precedente art. 5.

Art. 7 (Designazione dei Tecnici della pianificazione e realizzazione delle attività valutative)

1. Il Tecnico della pianificazione e realizzazione delle attività valutative è designato dall'Agenzia Formativa in sede di richiesta di nomina della Commissione esaminatrice. Sono condizioni per la designazione:
 - a) l'iscrizione all'elenco di cui al precedente art. 6;
 - b) la sussistenza di un rapporto di lavoro con l'Agenzia Formativa designante che copra un arco temporale di almeno dodici (12) mesi.
2. Le Agenzie Formative possono avvalersi di Tecnici della pianificazione e realizzazione delle attività valutative legati ad altra Agenzia Formativa, previa sottoscrizione di accordo di collaborazione per un arco temporale non superiore ai dodici (12) mesi. Ciascun TAV non può collaborare contemporaneamente con più di due Agenzie Formative.
3. Laddove l'Agenzia Formativa non fosse in grado di designare il TAV, ha facoltà di richiedere alla Regione, all'atto della presentazione della domanda di nomina della Commissione, di provvedere alla designazione dello stesso.

Art. 8 (Incompatibilità)

1. I soggetti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, ai fini dell'iscrizione agli Elenchi e del recepimento dell'atto di nomina, devono autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni descritte dalla lett. a) alla lettera f), comma 1, art.7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n.235;

- b) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse che ostino, ai sensi della normativa vigente, all'espletamento dell'incarico anzidetto.

Art. 9 (Principio di rotazione degli incarichi e trasparenza amministrativa)

1. La Regione - DG preposta - nel nominare i componenti di Commissione di propria spettanza, garantisce, nei limiti di quanto possibile, il rispetto del principio di rotazione degli incarichi, preservando la necessaria flessibilità in fase di programmazione delle date di esame che tenga anche conto della effettiva disponibilità del personale nel periodo di riferimento.
2. Al fine di razionalizzare la distribuzione degli incarichi, nell'ambito della designazione del personale regionale si tiene conto della distanza della sede d'esame dall'ufficio di appartenenza ovvero dalla residenza del dipendente.
3. Agli incarichi si applicano i precetti, ai fini della trasparenza e del monitoraggio, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, anche in ordine all'obbligo di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati a svolgere le funzioni di Presidente e di Segretario di Commissione, oltre che i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti ai propri dipendenti, al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10 (Orario e durata delle attività della Commissione)

1. Ordinariamente, ove non altrimenti disposto in specifici atti regionali, la seduta di Esame finale si tiene in un'unica giornata, al di fuori dell'orario di lavoro del personale regionale partecipante alle Commissioni. Tale attività non dà diritto a riconoscimento di compenso da parte dell'Amministrazione Regionale per lavoro extra orario di servizio.

Art. 11 (Indennità per i Componenti e il Segretario di Commissione)

1. L'indennità per l'incarico di Componente (Presidente, Esperto di SEP, TAV) e di Segretario di Commissione d'esame ha natura onnicomprensiva fino ad un raggio di 20 chilometri tra andata e ritorno (dalla sede di lavoro o di residenza anagrafica rispetto alla sede di esame). Oltre tale raggio l'Agenzia Formativa sarà tenuta ad erogare una indennità forfetaria a titolo di rimborso secondo il calcolo dei costi chilometrici pubblicato dall'*Automobile Club d'Italia* (ACI) sul sito Internet www.aci.it. Non sono ammessi altri rimborsi di spesa.
2. In caso di non coincidenza tra il Comune sede di lavoro e il Comune sede di residenza anagrafica è considerata ai fini del calcolo del rimborso forfetario delle spese di trasporto la sede più vicina. L'incarico, per i dipendenti della Regione (componente o segretario), è estraneo ai compiti e ai doveri di ufficio. L'indennità per rimborso chilometrico è esente da imposizione in capo al percipiente, come da chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, laddove la sede di esame sia ubicata in un Comune diverso da quello della sede di lavoro.
3. Ai componenti con funzioni di Presidente, di Esperto di SEP e di TAV (limitatamente a quest'ultimo, nel rispetto della tipologia di rapporto di lavoro in essere con l'Agenzia Formativa) spetta un'indennità di € 100 (cento euro) da intendersi al lordo di oneri fiscali e previdenziali ed al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), se dovuta.
4. Al Segretario spetta un'indennità onnicomprensiva di € 80 (ottanta euro) da intendersi al lordo di oneri fiscali e previdenziali.
5. Le indennità di cui sopra sono a carico dell'Agenzia Formativa e devono essere erogati esclusivamente a mezzo dei seguenti strumenti di pagamento (alternativi tra loro): bonifico bancario, assegno bancario non trasferibile, assegno circolare non trasferibile, a fronte di rilascio di documento fiscale, ai sensi di legge.
6. L'accertamento di irregolarità nell'erogazione dei compensi di cui al comma 4. (verificata a campione) comporta l'irrogazione da parte di Regione Campania – DG preposta -, di sanzioni graduate, a seconda della gravità, sia per l'Agenzia Formativa, con sospensione delle attività formative in corso per un periodo da tre (3) mesi a sei (6) mesi, che per i componenti e segretari di

Commissione destinatari dei compensi, con l'esclusione dal rispettivo Elenco di appartenenza.

Art. 12 (Norme di prevenzione della corruzione)

1. I componenti della Commissione d'esame aventi le funzioni di: Presidente, di Esperto di SEP e di Segretario – ai fini della normativa per l'anticorruzione, ed in particolare dell'art. 5.1.4 del piano triennale di prevenzione della corruzione - all'atto della notifica della nomina/designazione sottoscrivono un'autocertificazione, resa ai sensi del l'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse in relazione all'Agenzia Formativa ospitante ed alla platea dei soggetti che vengono sottoposti a valutazione.

Art. 13 (Prove d'Esame)

1. L'esame ha per oggetto l'accertamento dell'effettivo possesso da parte del candidato delle competenze (UC) costituenti lo standard professionale di riferimento.
2. Con riferimento ad ognuna delle suddette UC, l'esame si articola in tre parti: a) prova scritta; b) prova pratica; c) colloquio orale.
3. La realizzazione delle prove d'Esame avviene in locali congrui dotati di attrezzature e materiali adeguati alla effettuazione delle prove da svolgere (con particolare riferimento alla parte "pratica"). L'allestimento degli spazi e delle strumentazioni è a cura dell'Agenzia Formativa. Per ognuna delle prove, la Commissione esprime un voto relativamente ad ogni UC oggetto di valutazione. Con riferimento ad ognuna delle UC l'esame si ritiene superato con un punteggio minimo pari a 60 punti su 100 disponibili, posto che ognuna delle 3 prove abbia fatto registrare esito positivo. Nel caso in cui una prova venga superata solo per alcune delle UC oggetto di valutazione, il candidato svolgerà la prova successiva unicamente in relazione a tali UC. La predisposizione della prova scritta in batterie di domande a risposta multipla è competenza esclusiva della DG 50-11-00 che a tal fine ha facoltà di utilizzare le "banche dati" di cui al successivo art. 14. Il numero di domande componenti la prova scritta per ciascuna UC è commisurato alla numerosità delle UC componenti lo standard professionale di riferimento e sarà oggetto di determinazione con successivo atto della DG 50-11-00. La predisposizione delle tracce per la prova pratica e per la prova orale è di competenza della Commissione.

Art. 14 (Predisposizione di "banche dati" delle domande per le prove scritte)

1. Ai fini della predisposizione delle tracce per le prove scritte, la DG 50-11-00 può avvalersi di apposite "banche dati" da essa tenute, intese come archivi dai quali possono essere attinte le domande per la composizione delle tracce.
2. Unitamente alla richiesta di nomina della Commissione, le Agenzie Formative forniscono, nel rispetto delle indicazioni della suddetta DG, batterie di domande, suddivise per UC componenti lo standard professionale di riferimento per la qualificazione oggetto di esame, al fine di contribuire ad alimentare le "banche dati" di cui sopra.

Art. 15 (Esiti finali)

1. A valle dell'espletamento delle prove d'Esame gli esiti possibili sono i seguenti:
 - a) **Idoneità al conseguimento del certificato di Qualificazione Professionale "completa"**: laddove la Commissione accerti l'effettivo possesso di tutte le UC componenti lo standard professionale di riferimento;
 - b) **Idoneità al conseguimento di certificazione di una o più singola/e UC**: laddove la Commissione accerti il possesso di quota parte delle UC componenti lo standard professionale di riferimento. Non è possibile la certificazione di singole UC nel caso di qualificazioni relative ad attività e professioni "regolamentate". In tal caso, il candidato riceverà un'attestazione d'esito dell'esame e avrà la possibilità di richiedere di sostenere un "esame di recupero" secondo le modalità e le tempistiche disciplinate con specifico atto dalla Regione Campania.

- c) Non Idoneità:** laddove la Commissione accerti il mancato possesso di tutte le UC caratterizzanti il profilo di riferimento.
2. Le certificazioni di cui ai suddetti punti a) e b) sono rilasciate dalla DG 50-11-00, secondo il format di cui all'Allegato 1 al presente atto. Degli estremi del rilascio viene tenuta memoria nell'archivio elettronico della DG.

Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali)

1. È dato mandato alla DG 50-11-00, nel rispetto dei principi rappresentati nel presente atto, di adottare tutti gli atti amministrativi, la modulistica e gli adeguamenti tecnici necessari per la completa e coerente attuazione della presente disciplina, nonché alla modifica / integrazione di atti, format di attestazione e modulistica ad essa correlati.
2. Le disposizioni di cui al presente atto entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della Regione Campania.